

F.N.A.A.R.C.



Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio

PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – TRATTAMENTO AI FINI IVA E IMPOSTE DIRETTE – CIRCOLARE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 53 DEL 5 SETTEMBRE 2008

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53 del 5 settembre 2008, ha fornito chiarimenti sulle rilevanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell’IVA che delle Imposte dirette, introdotte dall’art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del DL 112/2008.

Detraibilità dell’IVA

A decorrere dal 1° settembre 2008, l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto. Questo in seguito alla modifica dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del DPR 633/1972.

L’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, *(fra le quali le spese sostenute dagli agenti di commercio per pranzi/cene offerte a clienti e fornitori)* continua ad essere indetraibile, stante la vigenza della specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia precisa, inoltre, che la detrazione dell’IVA sui servizi in esame può essere chiesta solo previo possesso della fattura *“la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2).”*

La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può, ovviamente, essere operata con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro, ossia mediante registrazione di un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.

Infine, viene chiarito che nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto.

Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito

Si ricorda che, in seguito a quanto disposto dalla Legge finanziaria per il 2008, le spese di rappresentanza sono indeducibili ai fini delle Imposte Dirette, salvo che siano rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2 dell'art. 108 del TUIR). Nel citato decreto, ancora non emanato, dovrebbe trovarsi l'elenco dei costi da considerarsi spese di rappresentanza, e, dunque, quali spese alberghiere e di ristorazione debbano definirsi come tali.

La FNAARC si è già attivata presso il Ministero dell'Economia sia per la sollecita emanazione del Decreto, sia per puntualizzare la piena inerenza rispetto all'attività di agenzia delle spese alberghiere, di ristorazione e di regalistica. E' comunque spiacevole constatare che, ancora una volta, gli agenti di commercio si trovino ad affrontare una "incertezza normativa" che potrebbe avere pesanti conseguenze sui redditi prodotti, dal momento che il Decreto esplicativo dei criteri di inerenza per le spese di rappresentanza era stata annunciata dal Ministero dell'Economia per il mese di febbraio 2008.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per l'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, possono essere dedotte, ai fini delle imposte sui redditi secondo i seguenti limiti:

- per i lavoratori autonomi, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- per i titolari di reddito d'impresa (*fra i quali sono compresi gli agenti di commercio*) nella misura del 75%.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare in commento, la limitazione della deduzione al 75% trova applicazione anche quando le spese alberghiere e di ristorazione si configurano come spese di rappresentanza, semprechè le stesse siano deducibili in base al decreto già citato, ancora in fase di emanazione.

Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del TUIR.